



## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il Comune di Rodello (CN), con nota protocollo n. 10791/2026 del 11.06.2026, ha richiesto al Comune di CHERASCO l'autorizzazione ad usufruire delle prestazioni degli operatori di Polizia Locale al di fuori dell'orario di lavoro per l'Agente Scelto di PL MARTINENGO Germano per servizi di Polizia Locale sul territorio dal 01.07.2026 al 31.12.2026;

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Cherasco ha espresso, in linea di massima, parere favorevole alla condizione che i servizi prestati presso il Comune di Rodello non determinano ripercussioni sulla normale attività lavorativa da prestarsi presso l'Ente di appartenenza;

**RITENUTO** che l'attività fuori orario prestata dagli Agenti di Polizia Locale a favore del Comune di Rodello non incide negativamente sul normale svolgimento del servizio e che le attività rientrano fra quelle consentite a favore dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

**DATO ATTO** che il dipendente suindicato, previamente interpellato, ha manifestato il proprio consenso ad instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato per un n. 6 ore settimanali, in aggiunta all'ordinario orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza, da svolgersi in giorni diversi e non ripetitivi;

**RILEVATO**, inoltre che, secondo l'orario concordato, l'autorizzazione allo svolgimento fuori orario di attività lavorativa non supera le 9 ore giornaliere nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;

**EVIDENZIATO** che il servizio prestato dall'Agente di Polizia Locale sarà "armato" e "automunito", per cui con il presente provvedimento viene concessa specifica autorizzazione all'utilizzo degli automezzi in dotazione: NISSAN LEAF (auto elettrica TG: YA399AP) – FIAT PUNTO (Auto diesel TG: YA362AK);

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale testualmente recita:

"2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";

### **VISTA:**

- la Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale);
- la Legge Regione Piemonte n. 58 del 30 novembre 1987 e ss.mm.ii.

### **RICHIAMATI:**

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "*L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si*

*verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";*

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 il quale prevede che gli enti locali per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso del lavoratore interessato, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante una convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

**DATO ATTO** che tale rapporto è inquadrabile quale lavoro subordinato ed a tempo determinato ed è disciplinato per quanto concerne la sua costituzione dalla normativa sopra richiamata, mentre per quanto concerne la sua vigenza, sia per la parte retributiva che normativa, dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale degli Enti Locali in essere;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 co.1 ed all'art. 147 bis co.1 del D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 49 co.1 ed all'art. 147 bis co.1 del D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei termini previsti dalla Legge;

### **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di accogliere la richiesta del Comune di Rodello prot. n. 10791/2026 del 11.06.2026, diretta ad ottenere l'autorizzazione ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per prestazioni fuori orario degli Agenti del Servizio di Polizia Locale di Cherasco a favore di detto Ente;
3. Di autorizzare l'Agente Scelto di PL MARTINENGO Germano, a svolgere servizio al di fuori del normale orario di lavoro a favore del Comune di Rodello per un massimo di n. 6 ore settimanali ciascuno per il periodo 01.07.2026 – 31.12.2026, secondo il prospetto depositato agli atti dell'Ufficio di Polizia Locale comunale;
4. Di dare atto che il servizio fuori orario prestato a favore del Comune di Rodello non pregiudica il regolare svolgimento del Servizio di Polizia Locale a Cherasco;

5. Di autorizzare il personale che presterà servizio presso il Comune di Rodello a svolgere servizio armato e automunito, autorizzandoli ciascuno nello specifico ad utilizzare al di fuori del territorio comunale i seguenti automezzi in dotazione: NISSAN LEAF (auto elettrica TG: YA399AP) – FIAT PUNTO (Auto diesel TG: YA362AK);
6. Di autorizzare il Sindaco BOGETTI Claudio, alla sottoscrizione della convenzione allegata alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale.
7. Di trasmettere copia della presente al Comune di Rodello.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 al fine di dare avvio urgentemente alla convenzione di cui è caso.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
F.to Dott. BOGETTI Claudio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to BAUDINO Dott.ssa Laura

---